

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

n. 209 – 10943/2018

**OGGETTO: DEFINIZIONE ED AGGIORNAMENTO EX D.LGS. 118/2011 DEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
TORINO. APPROVAZIONE.**

LA SINDACA METROPOLITANA

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamati i propri decreti n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 e n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati le deleghe delle funzioni amministrative, trattenendo invece a sé quella del "bilancio", "avvocatura e affari legali";

Premesso che:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", al fine di rendere maggiormente trasparenti, uniformi e rappresentativi i bilanci delle Regioni, delle Province e degli Enti locali, dispone il consolidamento dei conti tra gli enti e i loro organismi partecipati.
- il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" che costituisce l'allegato 4/4 al suddetto D.Lgs. n. 118/2011, il cui contenuto è stato recentemente modificato dal DM 11 agosto 2017, stabilisce che *"Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del «gruppo amministrazione pubblica», attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso"*.
- ai sensi del medesimo principio contabile *"il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività. [...]Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:*
 - 1) *gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica [...]*

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. [...] I due elenchi, e i successivi aggiornamenti, dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale. Entrambi gli elenchi vanno aggiornati per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione ed inoltre la versione definitiva dei due elenchi citati va inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato”.

- il Gruppo Amministrazione Pubblica secondo il sopracitato principio contabile “comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica” ed in dettaglio:
 - gli organismi strumentali (D.Lgs. 118/2001 Art.1 c.2b): “per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica”;
 - gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo (D.Lgs. 118/2011 art.11-ter c.1): “Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all’art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l’ente locale ha una delle seguenti condizioni:
 - a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
 - b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività’ di un ente o di un’azienda;
 - c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività’ dell’ente o dell’azienda;
 - d) l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
 - e) un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività’ oggetto di tali contratti, comportano l’esercizio di influenza dominante”;
 - gli enti strumentali partecipati (D.Lgs. 118/2011 art. 11-ter c.2) “l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l’ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1”;
 - le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo (D.Lgs. 118/2011 Art. 11-quater c.1) “Ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato, si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l’ente locale ha una delle seguenti condizioni:
 - a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
 - b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole”;
 - le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo (D.Lgs. 118/2001 art.11-

quinquies c.3) *“con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione”.*

- Il principio contabile di riferimento sancisce che il perimetro di consolidamento è un sottoinsieme del Gruppo Amministrazione Pubblica: enti, aziende e società del Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento nei casi di

- a) *Irrelevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo e' irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.*
- b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.*

- il principio contabile sul consolidamento allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 fornisce un'esauritiva definizione dei criteri da applicare per la definizione di rilevanza: *“sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali [...] rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:*

- *totale dell'attivo,*
- *patrimonio netto,*
- *totale dei ricavi caratteristici[...]*

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione[...]

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata”.

Considerato che l'art.2 lett. m del D.Lgs. 175/2016 (TUSP) fornisce la definizione di *società a controllo pubblico* e che tale definizione, anche in virtù dell'orientamento espresso dal Dipartimento del Tesoro del MEF in data 15.02.2018 o di recenti pronunce della Corte dei Conti¹, ha compreso nel novero delle società a controllo pubblico anche quelle in cui più amministrazioni pubbliche detengano complessivamente la maggioranza delle quote sociali anche in assenza di patti parasociali, e tenuto conto del parere ricevuto in merito da parte del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino che propende per applicare all'ambito del consolidamento solo la definizione della norma di riferimento (D.Lgs. 118/2011) che si rifà a sua volta alla definizione civilistica di controllo;

Richiamata la precedente definizione del gruppo Amministrazione Pubblica contenuta nella Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5584/2017 del 16/5/2017 *“Ricognizione degli organismi partecipati. Approvazione. Indirizzi riferiti alla partecipazione in associazioni, fondazioni, consorzi, comitati. Revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175”* e quanto riportato nei relativi allegati A *“Relazione sulla ricognizione degli organismi partecipati e*

¹ Si consideri ad esempio 3/2018/PAR della Sezione regionale di controllo per la Liguria

definizione ed aggiornamento per il 2016 del gruppo amministrazione pubblica della Città metropolitana di Torino” e B “organismi partecipati costituiti in forma diversa da società che non esercitano attività riconducibili all’attività istituzionale dell’ente”.

Considerata quindi la necessità ed opportunità di procedere all’aggiornamento al 31.12.2017 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Torino;

Vista la “*Relazione sulla ricognizione degli enti ed organismi partecipati, definizione ed aggiornamento per il 2017 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città metropolitana di Torino*”, allegata sotto la lettera A al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l’art. 1, comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" – altrove TUEL – nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 7/05/2018, nonché del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile, espresso in data 7/05/2018, ai sensi dell’art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visto l’articolo 15 dello Statuto Metropolitano che disciplina le attribuzioni del Sindaco Metropolitano;

Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

Visto l’art. 134, comma 4, del citato TUEL e ritenuta l’urgenza;

DECRETA

- 1) di approvare l’aggiornamento al 31.12.2017 del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Città Metropolitana di Torino come esposto all’interno della *Relazione sulla ricognizione degli enti ed organismi partecipati, definizione ed aggiornamento per il 2017 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città metropolitana di Torino*”, allegata sotto la lettera A al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che le *informazioni per la definizione del Perimetro di Consolidamento* contenute nel suddetto allegato consentiranno al Gruppo di Lavoro a tal fine costituito di definire il

perimetro di consolidamento applicando i criteri di irrilevanza richiamati in premessa ai dati contabili dell'Ente;

- 3) di dare mandato agli Uffici competenti di:
 - comunicare agli enti, alle aziende e alle società, compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica, la loro inclusione nel GAP e le eventuali variazioni rispetto al GAP relativo all'esercizio 2016;
 - comunicare agli enti, alle aziende e alle società, compresi nell'area di consolidamento, la loro inclusione nel bilancio consolidato 2017 della Città Metropolitana di Torino;
 - trasmettere a ciascun ente consolidato l'elenco degli altri enti compresi nel bilancio consolidato 2017 della Città Metropolitana di Torino;
 - di impartire le direttive in merito al processo di consolidamento.
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 22 maggio 2018

La Sindaca Metropolitana
(Chiara Appendino)